



ISTITUTO COMPRENSIVO C. ALVARO di TREBISACCE (CS)

APPENDICE I

Deliberato dal CdD del 20 dicembre 2021 e Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021

REGOLAMENTO Cyberbullismo e Bullismo

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe A. Solazzo



ISTITUTO COMPRENSIVO C. ALVARO di TREBISACCE (CS)

APPENDICE I

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Il 17 Maggio 2017, il Parlamento della Repubblica Italiana ha approvato la legge 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Il 3 Giugno 2017 la legge cyberbullismo è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Il 18 Giugno, dopo i normali 15 giorni di vacatio, entra ufficialmente in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.

Estratto della Legge cyberbullismo 71/2017

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Art. 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. [...]

Art. 2 Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali [...]
2. [...]

Art. 3 Piano di azione integrato

1. [...] è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, [...] una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo [...]

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. [...]
2. Le linee di orientamento [...] includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti [...]
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. [...]
5. [...] le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche [...]
6. [...]

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche [...] decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

[...]

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. [...]

Nota all'art. 7

Art. 594 Codice Penale (Ingiuria)

Art. 595 Codice Penale (Diffamazione)

Art. 612 Codice Penale (Minacce)

Art. 612 Codice Penali (Atti persecutori e stalking)

Art. 167 Codice per la protezione dei dati personali (Trattamento illecito di dati)

ART. 1 - TIPOLOGIE BULLISMO.

Sono da considerarsi tipologie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

ART. 2. TIPOLOGIE CYBERBULLISMO.

Rientrano nel Cyberbullismo i seguenti comportamenti

- a) Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- b) Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- c) Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- d) Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- e) Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- f) Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- g) Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- h) Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondosessuale.

Art. 3. ORGANI COLLEGIALI, GENITORI, ALUNNI: COMPITI

· IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica: Collegio dei docenti, famiglie, alunni personale non docente e particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;

promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni cyber e bullismo;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

· IL COLLEGIO DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e monitora attraverso i consigli di classe eventuali casi intervenendo con tempestività.

· IL CONSIGLIO DI CLASSE:

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti del consiglio di classe intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

· I GENITORI:

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti, conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

• **GLI ALUNNI:**

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione; imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, social) che inviano.

Come da circolare del dirigente, non q loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto q utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 4- IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Ai sensi della L. 71/2017 l'Istituto Comprensivo di Trebisacce ha previsto la figura del Referente, con i seguenti compiti:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinare attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- progetta attività di prevenzione e si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, associazioni di settore
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

ART. 5- AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

1. L'Istituto Comprensivo di Trebisacce (CS) predispone e realizza attività volte alla prevenzione, al contrasto e alla repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
2. La Scuola istituisce una Commissione composta da referente, docenti, genitori e alunni.
3. È compito dell'Istituto di:
 - a. formare i docenti;
 - b. predisporre un apposito "Patto antibullismo" (integrativo al Patto di corresponsabilità) con famiglie e alunni;
 - c. programmare attività rivolte agli studenti per l'acquisizione di competenze di cittadinanza relative ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - d. mantenere rapporti con le altre istituzioni del territorio (Amministrazione Comunale, Autorità di Pubblica Sicurezza);
 - e. garantire uno sportello di ascolto.
4. Nell'ambito delle attività didattiche saranno predisposte specifiche attività sulla tematica in oggetto.

ART. 6. VIOLAZIONE. SANZIONE. PROCEDURA E ORGANI COMPETENTI.

L'entità e la procedura di irrogazione della sanzione saranno conformi a quanto previsto da apposita tabella, che è parte integrante di questo stesso articolo.

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	SANZIONE	PROCEDURA E ORGANI COMPETENTI
Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Ammonizione sul registro di classe	Ricostruzione dell'accaduto - Ascolto motivazioni alunno Annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe - Comunicazione alla famiglia o chi esercita la patria potestà.

<p>Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p> <p>Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</p>	<p>Deferimento al Dirigente Scolastico</p>	<p>Ricostruzione dell'accaduto Ascolto motivazioni alunno Deferimento al Dirigente Scolastico per richiamoverbale e/o convocazione famiglia per colloquio o per ammonizione scritta.</p>
<p>- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. - Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi</p> <p>Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.(anche a connotazione</p> <p>Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima</p>	<p>Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico</p>	<p>Richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni. Convocazione genitori - ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe - Convocazione genitore o chi esercita la patria potestà</p>
<p>Spintoni, calci, schiaffi,</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni</p>	<p>Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe - discussione e proposta - convocazione del C. di classe e delibera - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori -</p>
<p>Furti, danneggiamento di beni personali. Minacce, estorsioni.....</p> <p>Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p> <p>Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p> <p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale</p>	<p>Se lievi- Sospensione dalle lezioni da 6 a 15 gg</p>	<p>Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe - discussione e proposta - convocazione del C. di classe e delibera - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori -</p>

<p>Pestaggi Furti, danneggiamento di beni personali Minacce, estorsioni.....</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p> <p>Pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata</p>	<p>In caso di gravità Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg</p>	<p>Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe- discussione e proposta- convocazione C. di classe e delibera - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.</p>
<p>Pestaggi, aggressioni fisiche violente, uso di armi o oggetti pericolosi Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale</p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico Esclusione dallo scrutinio finale. Non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di istituto - discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo</p>

ART.7- SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento. Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

ART. 8- IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

ART.9-NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti